

QUESITO N. 19

Il Bando di gara al punto II.2.1, lettera c), sottolettera c1) individua, fra le altre, la classe e categoria E.22 in riferimento al D.Lgs. 143/2013, la cui tabella di raccordo "Tavola Z-1" individua la corrispondenza afferente la Legge 143/1949 nella classe e categoria Ie e che, l'identificazione delle opere progettate consiste in: "Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004".

Premesso che la Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015, al punto 4. Classi, categorie e tariffe professionali, prevede che: "[...] In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della Legge 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 143/2013, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla Legge 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della Legge 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata. Nella determinazione Avcp n. 5/2010, tale questione è stata già affrontata, evidenziando come «molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato l'articolo 14, della legge n. 143/1949, in modo discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora inderogabili. Per esempio gli ospedali sono stati considerati come appartenenti alla classe I categoria c) e non alla categoria d) [...]. Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c)».

Tale criterio deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta [...].



Considerando inoltre che la Legge 143/1949 identificava alla classe e categoria Id le seguenti opere: “Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, e in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali” si evidenzia l’analogia di contenuto della prestazione svolta con quanto indicato dal D.Lgs. 143/2013 alla classe e categoria E.22: “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004”.

Tutto ciò premesso e considerato siamo a sottoporre la seguente richiesta di chiarimento:

- per il soddisfacimento del requisito di cui punto II.2.1, lettera c), sottolettera c1) del Bando di gara e, in particolare, per la classe e categoria E.22 è ammesso che il progettista indicato dal concorrente esponga i propri servizi svolti in classe e categoria Id della Legge 143/1949?

CHIARIMENTO N. 19

Si rimanda al chiarimento n° 10